

STATUTO

	TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE	
	Disposizioni generali	
	Art. 1 Denominazione.	
	E' costituita, a norma dell'art. 36 e seguenti del codice civile,	
	un'associazione denominata “ Associazione Nazionale Operatori di Security delle strutture Portuali ”, in breve denominata “ ASSOSECURPORT ”.	
	Art. 2 Sede	
	La sede legale dell'Associazione è in Civitavecchia, via dell'Orto di Santa	
	Maria n. 18. “ ASSOSECURPORT ” può costituire Comitati Territoriali ed	
	Uffici di Rappresentanza in Italia e all'estero.	
	TITOLO II – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE	
	Art. 3 Scopo.	
	L'Associazione, che è apolitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro,	
	persegue esclusivamente scopi di carattere sociale e di sviluppo professiona-	
	le. Essa si propone di contribuire al continuo miglioramento della Maritime	
	Security nel trasporto marittimo, con particolare attenzione alla Port Security	
	ed in particolare nello studio e nell'attivazione di nuovi programmi e proce-	
	dure nel settore della formazione professionale e della ricerca tecnologica in	
	tale materia.	
	Art. 4 Attività	
	L'Associazione organizzerà riunioni periodiche fra i soci, seminari, tavole	

rotonde, incontri e dibattiti aventi come scopo:

1. promuovere il riconoscimento giuridico presso le Autorità del Trasporto

Marittimo e di Polizia delle società ed associazioni di professionisti costituitesi in centri di formazione cui partecipano in particolare gli istruttori certificati per la security del Trasporto Marittimo, i Port Facility Security Officer (PFSO), i Deputy Port Facility Security Officer (DPFSO), i direttori tecnici e i formatori;

2. facilitare lo scambio e la circolazione di informazioni relative al settore

della Security, anche per favorire l'aggiornamento continuo degli istruttori certificati per la security del Trasporto Marittimo, i Port Facility Security Officer (PFSO), i Deputy Port Facility Security Officer (DPFSO), i direttori tecnici e i formatori;

3. indicare quali siano i più elevati standard per la formazione e

l'aggiornamento degli Istruttori certificati, dei PFSO, dei DPFSO, dei Direttori Tecnici, dei Formatori, degli Addetti ai controlli di security portuale e di tutto il personale, a qualunque titolo impiegato e/o interessato alla security nel Trasporto marittimo;

4. promuovere presso le Autorità preposte (CISM, Comando Generale delle

Capitanerie di Porto, Ministero dell'Interno, ecc. ecc.) la costituzione di una Scuola di Alta Formazione Professionale, finalizzata alla formazione iniziale e permanente degli Istruttori Certificati per la security del Trasporto Marittimo, dei PFSO e dei DPFSO;

5. raccogliere e sviluppare il più elevato grado di esperienza professionale

nel campo della security portuale e nella Maritime Security in genere; attivare ogni opportuno rapporto con le autorità di security del Trasporto Marit -

timo Europeo, Nazionale e Locale su specifici argomenti di miglioramento della security;

7. studiare la normativa internazionale ed europea della security del Trasporto Marittimo al fine di promuovere presso i propri associati ogni iniziativa utile a migliorare il livello di conoscenza nel campo della formazione professionale;	
8. effettuare uno studio comparato delle migliori pratiche nelle singole normative dei vari Stati Contraenti membri dell'IMO in materia di security portuale, chiedendo agli organismi ed enti preposti nel campo della maritime security e della port security – tra cui in particolare il CISM – l'eventuale accoglimento di proposte migliorative e novità inerente la security portuale ovvero di ogni proposta di migliorie in tale ambito;	
9. agevolare, nel settore della formazione professionale, la creazione di regole e procedure uniformi tra gli Istruttori certificati, i PFSO, i DPFSO, i Direttori Tecnici, i formatori nel campo della metodologia didattica, nonché nel rapporto tra gli Istruttori e i PFSO stessi ed i loro Committenti;	
10. diffondere le informazioni utili alla crescita della cultura della port security e più in generale della maritime security in campo locale, nazionale ed internazionale;	
11. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi formativi per operatori di security portuale e/o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti.	
12. organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra scolastici,	

produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;

13. editare e pubblicare la rivista "PFSO & Port Security" (o con altro nome) e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione;

14. collaborare con l'autorità nazionale di security e partecipare ai lavori in seno al CISM per rappresentare il settore della Port Security attraverso i suoi organi statutari in particolare nella persona del Presidente dell'associazione ovvero di un delegato del Consiglio Direttivo in quanto portatore di interessi della categoria al fine di contribuire allo sviluppo delle migliori pratiche nel campo della Port Security.

15. promuovere l'organizzazione di corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale, convegni, seminari e incontri di approfondimento sulle materie sopra evidenziate; proporre alle autorità preposte programmi per i corsi di PFSO, Direttore Tecnico e Operatore di security portuale, nonché per la familiarizzazione del personale dei terminal;

16. stimolare anche attraverso la presentazione di circolari interpretative il dibattito in materia di port security e maritime security in genere;

Il tutto anche in collaborazione e/o convenzione con altri enti pubblici e privati. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate essendo come primario obiettivo quello della diffusione della cultura della port security e più in generale della maritime security. Si esclude – quindi – l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello

scopo sociale. Le riunioni periodiche dovranno svolgersi in una struttura democratica ed in uno spirito di libero dibattito, non vincolato dai pur impor-

tanti ruoli istituzionali eventualmente ricoperti dai membri.

Per il conseguimento delle finalità di carattere sociale l'Associazione potrà richiedere finanziamenti pubblici ed avvalersi di qualificati sponsor.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato nonché dei principi generali dell'ordinamento.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dello scopo sociale, mobiliari ed immobiliari, ivi comprese operazioni di conto corrente, richieste di finanziamenti e fidi, accettare lasciti e donazioni, previo adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Art. 5 Collaborazione con altri enti.

L'Associazione potrà offrire la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che s'inquadrino nei suoi fini. In particolare potrà collaborare con le Autorità Portuali, con la Guardia Costiera, Con la Polizia di Frontiera, Con l'Arma dei Carabinieri, Con la Guardia di Finanza e con il Corpo Forestale dello Stato ed ogni altra istituzione nazionale o locale per ogni necessità di studi nel settore della port security o per altre esigenze operative e non. Può offrire, altresì, la sua collaborazione agli organi centrali e periferici dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti delle organizzazioni politiche, delle aziende pubbliche e private del settore, delle organizzazioni sindacali.

Art. 6 Adesioni e durata

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale. La durata dell'Associazione è stabilita fino al dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera assembleare.

TITOLO III – I SOCI

Art.7 Adesione dei soci

L'associazione è aperta a coloro che, avendone i requisiti, ne condividono gli scopi e manifestano l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

La richiesta di adesione a socio deve essere accompagnata dalla documentazione richiesta dall'Associazione dalla quale risulti la sua qualifica professionale, con le modalità e la documentazione di supporto che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo a mezzo di apposito regolamento interno, nonché da una dichiarazione scritta con la quale si accettano i contenuti dello Statuto ed impegnandosi a non intraprendere alcuna iniziativa in contrasto con quella dell'associazione "ASSOSECURPORT".

L'ammissione degli aspiranti soci sarà deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi comunque quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra i soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozio-

nali.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha facoltà di nominare ogni anno fino a 5 soci

onorari, a favore di coloro i quali si siano particolarmente distinti per alti meriti verso le finalità dell'associazione.

Art. 8 I soci.

L'Associazione si compone di soci "fondatori", "ordinari", "sostenitori" "benemeriti" e "onorari:

Ai **Soci fondatori** vengono riconosciuti i diritti, doveri e facoltà dei soci "ordinari", fatto salvo quanto disposto nell'art.22.;

Sono **Soci ordinari**: tutti gli iscritti nelle forme di cui all'art.7 che siano:

Istruttori certificati di security portuale certificati dalle Autorità preposte, ed eventuali rispettivi formatori; i Port Facility Security Officer e i Deputy Port

Facility Security Officer, nominati dai rispettivi datori di lavoro che svolgo-

no regolarmente detta mansione in seno alla organizzazione della port facili-

ty con responsabilità diretta circa l'implementazione del port facility security

plan; i responsabili dei Centri di Formazione e addestramento delle aziende

di sicurezza che operano nell'ambito del trasporto marittimo (a titolo di

esempio i direttori tecnici delle port facility, altri figure simili, ecc.); i docen-

ti delle Facoltà e delle Scuole a carattere marittimo; i responsabili della Se-

curity delle aziende che operano nell'ambito del trasporto marittimo e/o dei

terminal portuali; i direttori tecnici delle imprese che svolgono attività di se-

curity in applicazione del programma Nazionale di Sicurezza Marittima

(PNSM) approvato con DM 83/T del 20.06.2007 e del DM 15.09.2009 N.

154 e successive modificazioni ed integrazioni, gli operatori di security por-

tuale.

I **Soci Onorari**: possono essere nominati tali dal Consiglio Direttivo su segnalazione del Presidente i rappresentanti delle Autorità del trasporto marittimo (Autorità Portuale, Capitaneria di Porto) della Polizia di Stato,

dell'Arma dei Carabinieri dei Corpi Militari ed in genere tutte le organizzazioni e tutti coloro che si sono distinti per particolari meriti verso l'associazione, ivi comprese le Facoltà Universitarie. Essi sono rappresentati nell'Assemblea dai loro delegati.

I **Soci Sostenitori**: coloro che si impegnano a pagare una quota eccedente almeno del doppio rispetto a quella annuale; sono tipicamente le Società che si occupano di Trasporto Marittimo sia di terra che di navigazione marittima, le Società che producono e/o commercializzano macchine e/o strumenti destinati alla security del trasporto marittimo, le Società di Gestione e di Handling, i Costruttori, le Associazioni professionali ed imprenditoriali, ed in genere tutte le organizzazioni e tutti coloro che hanno un interesse nel Settore della security marittima. Essi sono rappresentati nell'Assemblea dai loro delegati.

I **Soci Benemeriti**: coloro che si impegnano a pagare una quota eccedente almeno del quadruplo rispetto a quella annuale. Essi sono rappresentati nell'Assemblea dai loro delegati.

Art. 9 – Diritti - Doveri – Quote – Contributi

Tutti i Soci godono degli stessi diritti, con le sole eccezioni previste per i soci “fondatori” (art. 22).

Tutti i soci (ad eccezione degli “onorari”) sono tenuti al pagamento della quota annuale che viene stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

La qualità di socio è personale e non si trasmette agli eredi. Essa si rinnova

automaticamente di anno in anno con il versamento della quota associativa entro il 30 novembre di ciascun anno. I soci che non avranno formalizzato il

proprio recesso entro il 31 ottobre di ciascun anno conserveranno la loro qualità di soci con obbligo di conferimento della quota annuale. Solo a seguito di inottemperanza della diffida entro 15 gg. al pagamento della quota sociale il Presidente può richiedere al Consiglio Direttivo la decadenza del socio. E' obbligo di ciascun socio provvedere all'aggiornamento dei dati personali conferiti all'atto della prima iscrizione.

Tutti i soci, di ogni categoria, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci fondatori e ordinari hanno anche l'elettorato passivo

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

La permanenza nell'ambito dell'Associazione, con esclusione di ogni vincolo di temporaneità, è sottoponibile a riesame annuale da parte del Consiglio Direttivo, e comporta il pagamento di una quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo che per il primo anno di attività viene determinata in eu-

ro 250,00 (duecentocinquanta/00) rateizzabile in due parti uguali rispettivamente una ogni semestre da pagarsi a gennaio e giugno, ovvero in unica soluzione entro il mese di gennaio.

Le spese iniziali e di ogni altro tipo che i soci fondatori hanno già effettuato (spese sito web, materiale necessario per il tesseramento, ecc.) e/o andranno a sostenere per la costituzione dell'Associazione, saranno riconosciute dal Consiglio Direttivo – senza maturazioni di interessi - come credito a scalare sugli importi dovuti per le quote annuali dovute fin dal primo anno di associazione e seguendo eventualmente negli anni successivi fino al completo ammortamento degli importi anticipati dai soci fondatori.

I soci non in regola con tale pagamento vengono considerati dimissionari qualora, invitati a regolarizzare la loro posizione a mezzo lettera raccomandata, passati inutilmente 15 giorni dalla data di notifica della diffida, non vi provvedano nei tempi concordati.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

Art. 10 Attività dei soci.

I soci di ogni categoria si impegnano ad osservare il presente statuto e a collaborare con l'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, fornendo notizie sulla propria attività esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 11 Perdita della qualità di socio.

La perdita della qualità di socio avviene per:

1. morte
2. recesso
3. esclusione per delibera motivata del Consiglio Direttivo, nei casi gravi di:

a. indegnità

b. inosservanza dello statuto e delle deliberazioni sociali

c. reiterato ritardo o mancato pagamento della quota associativa annuale

d. per gravissimi comportamenti giudicati contrari agli scopi o agli interessi dell'Associazione;

e. per il venir meno dei requisiti richiesti per l'adesione.

In ogni caso il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna restituzione della quota sul fondo comune.

La proposta di decadenza deve essere deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 Organi necessari.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;

- il Presidente;

- il Consiglio Direttivo;

- l'Organo consultivo dei Soci Fondatori.

Nessun compenso è dovuto a tali organi. Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive (ad eccezione dell'organo consultivo dei Soci Fondatori) e gratuite.

A supporto dei suddetti organi – in caso ne venga ravvisata la necessità – potrà essere eventualmente nominato dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, un Responsabile delle Relazioni Esterne, che parteciperà alle riu-

nioni del Consiglio Direttivo.

Anche per questa figura non è previsto alcun compenso.

Art. 13 Assemblea dei soci.	
L'Assemblea dei soci definisce gli indirizzi generali dell'Associazione per quanto attiene alle attività destinate ai soci.	
All'Assemblea compete altresì di:	
a) - nominare i consiglieri del Consiglio Direttivo da un minimo di 8 a un massimo di 12. Almeno la metà dei consiglieri dovrà essere eletto tra i soci fondatori;	
b) - fissare le direttive per l'attuazione dei compiti istituzionali;	
c) - deliberare sull'ammissione, decadenza e recesso dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;	
d) - approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;	
e) - approvare entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico e finanziario e lo stato patrimoniale, presentati dal Consiglio Direttivo;	
f) - approvare l'importo delle quote annue, su proposta del Consiglio Direttivo;	
g) - decidere sugli investimenti patrimoniali, su proposta del Consiglio Direttivo;	
h) - deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio.	
La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o per e-mail ovvero con altri idonei mezzi che il Presidente riterrà opportuni.	

Art. 14 Partecipazione dei soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che siano in regola con

il pagamento della quota di associazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci.

L'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci partecipanti.

Art. 15 Maggioranza.

L'Assemblea delibera per alzata di mano, in base alla maggioranza dei voti dei soci presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16 Verbale delle deliberazioni.

Il Segretario Generale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario Generale.

Art. 17 Assemblea straordinaria.

Le Assemblee straordinarie possono essere convocate per decisione del Presidente, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Art. 18 Modifica dello statuto.

I Soci riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente statuto, ma non possono stravolgere gli scopi dell'Associazione stabiliti dai precedenti articoli 3, 4 e 5. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci. L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per

verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee	
programmatiche all'associazione. L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del	
Consiglio Direttivo o da 1/3 dei soci. L'assemblea deve essere convocata	
mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima,	
ed inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista dell'associazione	
e/o sul sito internet oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria	
ovvero, se disponibili, presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica almeno	
15 giorni prima.	
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo numero 5	
deleghe per socio.	
L'assemblea, prima di iniziare, deve nominare un proprio presidente, anche	
diverso da quello dell'Associazione, il quale ha il compito di:	
a. leggere l'ordine del giorno in apertura di assemblea;	
b. accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;	
c. mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio	
possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;	
d. curare che venga rispettato l'ordine del giorno;	
e. controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal segretario;	
f. dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di	
tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea.	
Segretario dell'assemblea, di norma, è il segretario generale	
dell'associazione, in caso di sua assenza, l'assemblea, su indicazione del	
Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un altro socio.	

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente e raccolte in un libro verbali dell'assemblea.

A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria ovvero, se disponibili, presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica.

Art. 19 – Il Presidente.

Il Presidente è scelto tra i soci consiglieri ed è eletto con la maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo in suo proprio seno, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta e per lo stesso periodo.

Egli risponde del suo operato all'Assemblea dei soci, che ne può revocare la nomina con la maggioranza dei voti.

Per garantire una migliore gestione dell'attività può nominare e farsi assistere da due Vice presidenti, ai quali possono essere delegati a specifici compiti. Essi sono scelti fra i soci consiglieri con mandato e deleghe approvate dal Consiglio direttivo.

Il Presidente potrà operare nei limiti e secondo le modalità previste nel bilancio preventivo. Il Presidente può altresì:

- a. provvedere all'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- b. proporre all'Assemblea e al Consiglio Direttivo tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse dell'Associazione;
- c. compiere tutti gli atti di ordinaria gestione la cui competenza non sia riservata ad altri Organi;

d. seguire i rapporti e gli accordi con operatori del settore, associazioni di categorie, enti ed organismi;

e. assumere il personale su proposta del Consiglio Direttivo, che ne determina mansioni ed emolumenti;

f. nominare i consulenti tecnici su proposta del Consiglio Direttivo, che ne fisserà anche i relativi compensi;

g. stipulare atti e contratti, su proposta del Consiglio Direttivo;

h. nominare il responsabile delle Relazioni Esterne, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'assemblea dei Soci. In caso di sua assenza è sostituito dal vice-Presidente più anziano.

Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, compresa anche la legittimazione attiva e passiva in giudizio.

Il mandato ad agire o resistere in giudizio nelle controversie eccedenti l'ordinaria amministrazione dell'Associazione deve essere conferito con delibera del Consiglio Direttivo, con salvezza di ogni iniziativa urgente.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Vice Presidente

Il Vice Presidente più anziano rappresenta l'Associazione in tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente, tranne che in giudizio.

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che è complessivamente composto da un numero minimo di 8 (otto) consiglieri ad un massimo

di 12 (dodici) che durano in carica 5 (cinque) anni e sono eletti dall'organo

assembleare. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente dell'Associazione;

- due vice Presidenti;

- il Segretario Generale;

- il Tesoriere;

Il Presidente, i vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti nel suo proprio seno dal Consiglio Direttivo stesso.

In caso di cessazione anticipata della carica di un consigliere, si procede a nuove elezioni limitatamente al seggio vacante.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per predisporre i bilanci annuali consuntivo e preventivo e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale annua ed ai termini massimi per il rinnovo delle adesioni all'associazione, tramite affissione in sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, o tramite avviso postale, o tramite e-mail o tramite avviso telefonico. Le convocazioni del Consiglio possono avvenire tramite una mailing list del Consiglio Direttivo che sarà sviluppata a cura del Presidente e/o Segretario e comunque le riunioni del Consiglio si tengono anche tramite strumenti di discussione via Internet, scelti dal consiglio stesso.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario entro le 48 ore successive alla riunione, successivamente trasmessi agli altri consiglieri ed eventual-

mente pubblicati in apposita sezione del costituendo sito web a disposizione dei soci. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Il Consiglio tutto può affidare, eventualmente anche a soci che non ne facciano parte, compiti utili al perseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo, investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano di competenza riservata ad altri Organi, competono tutte le iniziative volte all'attuazione degli scopi istituzionali, ed in particolare:

a. predisporre i bilanci preventivi, il rendiconto economico e finanziario e lo stato patrimoniale;

b. sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere;

c. sottoporre all'Assemblea il rendiconto economico e finanziario e lo stato patrimoniale predisposto dal Tesoriere;

d. proporre al Presidente, sentito il Tesoriere, per l'approvazione da Parte dell'Assemblea, tutti i movimenti finanziari, mobiliari ed immobiliari utili alla realizzazione degli scopi sociali che eccedono l'ordinaria amministrazione.

e. proporre al Presidente l'assunzione di personale, nonché determinarne mansioni ed emolumenti, sentito il Tesoriere;

f. proporre al Presidente la nomina di consulenti tecnici, nonché fissarne anche i relativi compensi, sentito il Tesoriere;

g. proporre al Presidente la stipula di atti e contratti necessari per le finalità dell'Ente, sentito il Tesoriere;

h. proporre al Presidente la nomina del responsabile delle Relazioni Esterne;

i. proporre all'Assemblea la misura del contributo annuale dei soci.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì al coordinamento delle attività istituzionali: a tale scopo può avvalersi di gruppi di lavoro e di comitati da esso stesso nominati, formati da soci presi anche tra i membri del comitato dei soci fondatori. Il Consiglio Direttivo delibera in prima istanza sull'ammissione dei soci e su una loro eventuale espulsione in merito alla quale deciderà in via definitiva l'assemblea dei soci, salvo per l'ammissione.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Art. 22 - l'organo consultivo dei Soci Fondatori

I Soci Fondatori costituiscono un organo consultivo che esprime pareri non vincolanti su ogni questione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre.

Nel caso di sopravvenuta incompatibilità di tutti i soci fondatori non cesserà l'organo, ma verrà meno soltanto la funzione consultiva.

Almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo è scelto tra i soci “fondatori” eventualmente candidati.

Il Consiglio dei soci fondatori, il quale può esperire attività delegate dal Consiglio Direttivo quali ad esempio gruppi di lavoro per determinati argomenti, ed ogni altra attività delegata, è composto da:

- il Presidente dell'Associazione;
- i soci fondatori

Art. 23 Il Segretario Generale – Compiti.

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci consiglieri eletti dall’assemblea, ha il compito di provvedere all’amministrazione dell’Associazione e all’attuazione delle delibere approvate, nonché di operare in ogni altro settore che l’Assemblea riterrà opportuno. Egli risponde del proprio operato al Presidente e all’Assemblea dei Soci, la quale ne può revocare la nomina. Il Segretario Generale è nominato per 5 anni e la sua carica è rinnovabile per un ulteriore mandato. In caso d’impedimento temporaneo del Presidente e del vice Presidente o su delega generale, o per specifici compiti dello stesso, il Segretario Generale svolge le funzioni presidenziali, rappresentando l’Associazione anche nei rapporti con i terzi. In caso di necessità burocratiche, ovvero per eventuali insufficienze numeriche tra i soci, il Presidente può ricoprire anche le funzioni di Segretario Generale e/o Tesoriere.

Tale situazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Tra i suoi compiti egli:

1. si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza;
2. redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi, curando che questi siano sottoscritti dal Presi-

-dente e dal Segretario ed eventualmente dal Vice Presidente.

3. Soprintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione,

di cui sottoscrive gli atti congiuntamente al Presidente;

4. cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee

dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali;

5. svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Cura le procedure di iscrizione e recesso, per mezzo di apposito registro Soci da lui custodito.

Art. 24 Il Tesoriere – Compiti.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci consiglieri eletti dall'assemblea, provvede alla tenuta dei registri contabili, vigila sull'amministrazione della Associazione, esamina, approva e sottoscrive il bilancio preventivo, il rendiconto annuale economico e finanziario e lo stato patrimoniale da sottoporre all'Assemblea dei soci, presentandoli al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'Assemblea, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo, riscuote le quote di iscrizione, ha facoltà di procedere a depositi e prelievi presso le banche o gli uffici postali previa delega del Presidente e svolge tutte le altre attività di contabilità devolutesi dal Consiglio e/o previste dalla legge. Il tesoriere è nominato per cinque anni e la sua carica è rinnovabile per un ulteriore mandato di eguale durata.

TITOLO V - Gestione Sociale

Art. 25 Anno sociale.

L'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 26 Fondo comune.

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

1. dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
3. da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
4. da eventuali contributi di enti pubblici e privati;
5. dalle entrate derivanti da attività istituzionali;
6. da ogni ulteriore ed eventuale introito, liberalità e donazione in beni e capitali.

Le quote e i contributi associativi, oltre a non essere rivalutabili, sono intransmissibili. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione può, inoltre, compiere tutti i movimenti finanziari, mobiliari ed immobiliari utili alla realizzazione degli scopi sociali. In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Gratuità delle cariche

L'assunzione e l'espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative è gratuito. Il Consiglio Direttivo può comunque stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 28 Controversie.

Tutte le controversie sorte nell'ambito dell'Associazione, e comunque concernenti l'Associazione stessa e la sua attività, tranne quelle sottratte per legge

alla competenza arbitrale, sono devolute al giudizio di un arbitro unico nel rispetto degli art. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile. L'arbitro dovrà decidere secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà Civitavecchia. L'arbitro sarà nominato dal presidente del Tribunale di Civitavecchia. La richiesta di nomina al Presidente potrà essere avanzata da uno qualsiasi dei membri dell'Associazione. Per eventuali controversie di competenza dell'Autorità giudiziaria le parti convengono la competenza territoriale del Foro di Civitavecchia.

Art. 29 Disposizioni finali.

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge sul funzionamento delle Associazioni non aventi scopo di lucro.

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE STATUTO GLI ASSOCIATI FONDATORI:

None	Cognome	Firma
------	---------	-------

1. Pietro	LEONI	
2. Malcolm	MORINI	
3. Corrado	TORTORELLA ESPOSITO	
4. Giantelemaco	PERTICARA	
5. Giancarlo	BORDI	
6. Leonardo	LOFFREDO	
7. Fernando	DI GENNARO	

Civitavecchia, li 29 dicembre 2009.